

LA POVERTÀ EVANGELICA NEL CODICE: APPLICAZIONE COLLETTIVA (CANN. 634-640)*

La povertà professata negli istituti religiosi non ha soltanto un aspetto individuale ma anche collettivo¹. Il consiglio evangelico di povertà per i membri degli istituti religiosi non può essere separato dalla sua pra-

* Nell'articolo precedente (*Periodica* 89 [2000] 45-77) abbiamo trattato della norma comune sulla povertà (c. 600) e della sua applicazione individuale (c. 668); nel presente, invece, tratteremo della sua applicazione collettiva (cc. 634-640).

¹ Il Concilio Vaticano II afferma non solo che la povertà volontariamente scelta per seguire Cristo deve essere coltivata ed espressa sotto nuove forme ma anche che gli istituti stessi devono cercare di dare una certa testimonianza collettiva di povertà (cf. *PC* 13a, e). In seguito *Ecclesiae sanctae* dice che i Capitoli generali devono cercare e instaurare nuove forme che rendano più efficace l'esercizio e la testimonianza della povertà nel nostro tempo (II, 23). Inoltre, *Evangelica testificatio* parla dell'esigenza evangelica di rispondere al «grido di poveri e di oppressi» (17). L'opzione preferenziale per i poveri è uno dei temi scottanti che occupa un posto rilevante nel magistero post-conciliare.

Nell'esortazione apostolica *Vita consecrata*, al n. 82b leggiamo che il vivere da poveri e l'abbracciare la causa dei poveri comportano per ogni istituto, secondo lo specifico carisma, l'adozione di uno stile di vita, sia personale che comunitario, umile ed austero. Continua inoltre il testo: «Molti istituti, specie in età moderna, sono nati proprio per venire incontro all'una o all'altra necessità dei poveri. Ma anche quando tale finalità non è stata determinante, l'attenzione e la premura per i bisognosi, espressa

tica collettiva affinché sia pienamente vissuto. Il possesso e l'amministrazione dei beni temporali da parte degli istituti religiosi, come pure il sostentamento dei membri e la realizzazione delle opere, sono direttamente collegati al consiglio evangelico di povertà. Questa materia viene trattata nel Codice dai cc. 634-640 sui beni posseduti e amministrati dagli istituti religiosi: Art. 3 del Cap. II «I beni temporali e la loro amministrazione»². In modo particolare, i cc. 634, 635 e 640 danno un solido fondamento per la comunione e comunicazione dei beni e mostrano una ferma orientazione pastorale indispensabile per la pratica collettiva della povertà religiosa. Essi indicano pure l'importanza del diritto proprio di ciascun istituto³.

attraverso la preghiera, l'accoglienza, l'ospitalità, si sono sempre accompagnate con naturalezza alle varie forme di vita consacrata, anche di quella contemplativa» (82c).

² Dall'articolazione dei canoni nel Capitolo II «De institutorum regimine» risulta chiaro che i beni temporali e la loro amministrazione sono considerati parte del governo degli istituti come nel Codice del 1917 (cf. c. 531).

³ L'*Acta commissionis* richiama l'importanza del diritto proprio il quale deve proteggere il patrimonio dell'istituto e il peculiare modo di osservare il consiglio evangelico di povertà: «Ius particulare – etiam in re patrimoniale – specificum assumit momentum quia ius commune applicare debet ad exigentias particulares cuiusque instituti. Immo, non raro peculiaris indoles alicuius Instituti necnon alia elementa et adiuncta postulare videntur quaedam derogationes a praescriptis iuris communis etiam in hac re. Hoc accidere potest vel ob peculiarem formam gubernii vel ob finem peculiarem Instituti vel ob exiguum numerum membrorum aut communitatem vel ob traditionem a Fundatoribus acceptam vel ob modum peculiarem observandi consilium evangelicum paupertatis, etc». Cf. *Communicationes* 27 (1995) 116.

Per gli istituti secolari, il c. 718 dice: «Administratio bonorum instituti, quae paupertatem evangelicam exprimere et fove-

1. Il diritto e la limitazione sui beni temporali degli istituti (c. 634)

Il §1 del c. 634 afferma:

Instituta, provinciae et domus, utpote personae iuridicae ipso iure, capaces sunt acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi bona temporalia, nisi haec capacitas in constitutionibus excludatur vel coarctetur.

Il Codice riconosce la capacità economica di tutte le persone giuridiche degli istituti religiosi, in quanto come persone giuridiche hanno il diritto di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali. Senza una tale capacità economica non sarebbe possibile per gli istituti mantenere una vita comune né un apostolato proprio da esercitare direttamente in propri edifici ed istituzioni. La capacità economica degli istituti abbraccia una sfera molto vasta di ambiti⁴. Le norme proprie dei singoli istituti

re debet, regitur normis Libri V [...] necnon iure proprio instituti». Numerose norme date nell'Art. 3 (cc. 634-639) sembrano applicabili alla gestione dei beni temporali di un istituto secolare e dei suoi membri, ma il c. 640 non sembra applicabile a causa della sua secolarità.

Per quanto riguarda i beni temporali e la loro amministrazione nelle società di vita apostolica, il c. 741 parla della capacità economica della società, le loro parti e le case (cf. c. 634 §1). Il canone fa riferimento ai cc. 636, 638 e 639 ma non menziona nulla di preciso sulla pratica della carità e povertà collettiva, lasciando tutto al diritto proprio di ciascuna società.

⁴ Per esempio, la capacità di acquistare interessa: la remunerazione del lavoro personale o collettivo, ciò che il religioso riceve come pensione, sussidio, assicurazione (c. 668 §3); attività commerciali (cc. 672 e 286); le offerte volontarie (c. 1267); elemosine e oblazioni richieste (c. 1265); le collette (c. 1266); tributi o contribuzioni (c. 1260); le pie volontà e le fondazioni

circa questa capacità devono essere chiare e precise. Il diritto proprio deve determinare a chi spetti la prerogativa di effettuare acquisti e quali altri soggetti siano abilitati a gestire ed interessarsi di questioni ed affari economici⁵.

Il c. 634 §1 si caratterizza per l'espressione «nisi haec capacitas in constitutionibus excludatur vel coarctetur». Le costituzioni possono limitare o escludere la capacità economica dell'istituto. Sono ben noti i limiti di possesso prescritti per gli Ordini di S. Francesco. Alcuni ordini per regola non possono possedere nessun bene temporale. Nel Codice precedente la Santa Sede era dichiarata proprietaria dei loro beni immobili a norma del c. 582, 2°. Il Codice del 1983 non adotta una simile norma ma la lascia alla determinazione delle costituzioni, le quali possono escludere la capacità di tutte le persone giuridiche o di alcune fra loro: per esempio, di case o piccole comunità. Esse possono inoltre limitare alcune capacità menzionate nel canone: per esempio, quella dell'alienazione, come pure la capacità di possedere secondo la natura dei beni: per esempio, immobili.

Questa regola è scaturita storicamente da motivazioni teologiche e spirituali: dovrebbe perciò essere valida anche per la situazione dei nostri giorni. La tradizione circa la possibilità di escludere e limitare il possesso dei beni mira a favorire una testimonian-

(cc. 1299-1310) ecc. Cf. D.J. ANDRÉS, *Il diritto dei religiosi*, Roma 1996², 199-201. Per quanto riguarda la capacità di possesso, amministrazione e alienazione, vedi *ibid.*, 203-209.

⁵ Al momento della scomparsa o soppressione della persona giuridica, scompare anche questa capacità economica. In tal caso, la disposizione dei relativi beni temporali viene regolata dai cc. 584, 594 e 616.

za più generosa ed effettiva della povertà conforme ai fini apostolici degli istituti. Una sensibilità collettiva della povertà può essere espressa anche con questa limitazione della capacità economica nelle costituzioni. È necessario cercare un'espressione di questo genere rinnovando la loro vita allo scopo di vivere nello spirito espresso nella lettera delle costituzioni.

Il §2 del c. 634 rivolge a tutti gli istituti un'esortazione che è di carattere spirituale e, allo stesso tempo, giuridico e quindi obbligatoria per una testimonianza collettiva della povertà religiosa.

Vitent tamen quamlibet speciem luxus, immoderati
lucris et bonorum cumulationis⁶.

Il paragrafo è una citazione quasi alla lettera del PC 13f. I religiosi dovrebbero evitare ogni parvenza e ancora più ogni forma di lusso e di eccessiva ricchezza. La ragione di un tale paragrafo è chiara. Il diritto di acquisto e possesso di beni temporali non include in se stesso un limite derivante dalla natura dei beni. Un acquisto però e un possesso senza limiti non possono moralmente trovare una giustificazione in un cristiano e ancora meno in un religioso che professa di essere povero. L'uso moderato dei beni materiali richiesto ai religiosi come consiglio di povertà nel c. 600 rimane vero anche per ogni istituto e comunità.

La misura di un uso moderato delle cose materiali può variare secondo la natura e il fine di ciascun istituto e comunità. In realtà, non è possibile fissare

⁶ Lo schema del 1977 non conteneva questo paragrafo che fu poi proposto dal segretario della commissione con l'appoggio di una grande maggioranza dei membri. Cf. *Communicationes* 12 (1980) 176.

un criterio generale. Il minimo richiesto a tutti sarà quello di praticare fedelmente l'esortazione del Concilio e della norma del Codice: «evitare ogni parvenza di lusso, di lucro eccessivo e di accumulazione di beni» (*PC* 13f). Ciò riguarda lo stile di vita sia dell'individuo che della comunità: il possesso, il vestiario, gli utensili, i mobili, le automobili, le case ecc. sia sotto l'aspetto della qualità che della quantità. Quanto all'attività apostolica: distinzione delle istituzioni apostoliche o opere e comunità religiosa⁷; un guadagno proporzionato del lavoro; vendita di oggetti, anche di quelli pii, ad un prezzo ordinario. Una cosa sono gli strumenti di lavoro necessari o utili e altra è il loro numero, la modernità e la qualità⁸.

2. Regolamenti circa i beni temporali degli istituti (c. 635)

Il c. 635 concerne il regolamento dei beni temporali degli istituti. Dopo aver parlato della capacità

⁷ Nella società di oggi, molte attività apostoliche richiedono specializzazione professionale e necessitano un certo fondo per il loro mantenimento per le situazioni economiche difficili e imprevedibili. Si deve tuttavia ricordare il bisogno di mantenere la semplicità e sobrietà nella vita comunitaria distinta dalle esigenze richieste dall'attività apostolica esterna.

⁸ L'insegnamento pontificio offre qualche suggerimento. I religiosi devono tener presente l'ambiente umano allo scopo di adattare il loro stile di vita allo stesso ambiente in cui svolgono il loro apostolato (*ET* 22). I religiosi non dovrebbero abbandonare il lavoro apostolico tradizionale dell'istituto in nome della povertà ma essere fedeli al carisma originale. Allo stesso tempo, non dovrebbero lasciarsi abbagliare da un eccessivo desiderio di efficienza (cf. *ET* 20).

economica degli istituti religiosi, il Codice stabilisce il regime del suo esercizio. I beni temporali degli istituti sono definiti come beni ecclesiastici⁹.

Bona temporalia institutorum religiosorum, utpote ecclesiastica, reguntur praescriptis Libri V *De bonis Ecclesiae temporalibus*, nisi aliud expresse caveatur.

La disciplina non è cambiata ma specificata. Dato che i beni temporali degli istituti religiosi sono beni ecclesiastici, essi sono soggetti alle norme del Libro V del Codice «I beni temporali della Chiesa»¹⁰. Vi sono quindi tre gruppi di norme che regolano i beni temporali degli istituti. Il primo gruppo comprende le norme per tutti i beni temporali che formano una parte della sfera patrimoniale della Chiesa (cc. 1254-1310). Il secondo gruppo comprende le norme comuni per tutti gli istituti religiosi (cc. 634-640). Questo gruppo tuttavia è complementare e non alternativo al Libro V, a meno che esso espressamente non indichi diversamente. Il terzo gruppo comprende le norme del diritto proprio di ciascun istituto.

Il Libro V indica chiaramente che i beni temporali servono alla Chiesa per perseguire i suoi fini spirituali. Il primo canone del Libro V, il c. 1254, che

⁹ Fonte del testo attuale è il c. 1947 §1 del Codice precedente. Lo schema del 1977 conteneva solo un paragrafo, che ora è presente nel §1, da applicarsi agli istituti di vita consacrata. Nel processo di revisione fu aggiunto l'attuale §2 del canone che presenta alcune modifiche. Esso si trova tra le norme per gli istituti religiosi.

¹⁰ Sebbene i beni temporali degli istituti religiosi siano definiti «ecclesiastici», come afferma il c. 1256 in una forma generale, il c. 634 §1 precisa che i beni temporali degli istituti appartengono agli istituti stessi come persona giuridica e non alla chiesa particolare.

proclama il diritto innato della Chiesa di possedere beni temporali indipendentemente dallo Stato (§1), mette in risalto i fini di questi beni (§2) soprattutto quelli propri della Chiesa: culto divino, sostentamento del clero e di altri ministri, le opere apostoliche e di carità, specialmente a favore dei poveri¹¹. Gli istituti religiosi hanno il diritto di possedere beni temporali dato che essi partecipano alla missione della Chiesa. Essi devono amministrare tali beni secondo lo spirito e i fini propri della Chiesa.

Il §2 del c. 635 dice:

Quodlibet tamen institutum aptas normas statuatur de usu et administratione bonorum, quibus paupertas sibi propria foveatur, defendatur et exprimitur¹².

Ciascun istituto deve sviluppare norme appropriate per l'uso e l'amministrazione dei beni temporali allo scopo di promuovere, proteggere ed esprimere il proprio modo di vivere la povertà evangelica. Questa regola è di suprema importanza nei canoni essenziali per la pratica della povertà religiosa e dovrebbe integrare le norme di altri canoni. Il testo usa un'espressione generale per questa norma, ma adotta una forma imperativa «statuat». Esso abbraccia una sfera molto ampia che

¹¹ V. De Paolis afferma che anche se non ci fosse un pronunciamento dottrinale sul significato dei beni temporali della Chiesa nel Libro V, le norme di tale Libro riflettono in modo chiaro il pensiero e le direttive del Concilio e che il diritto delle persone giuridiche di possedere nella Chiesa beni temporali deriva dalla loro partecipazione alla sua missione (cc. 1255; 1256; 1257; 1273). Cf. V. DE PAOLIS, «Temporal Goods of the Church in the New Code with Particular Reference to Institutes of Consecrated Life», *Jurist* 43 (1983) 351.

¹² Questo paragrafo si basa sull'*ES* II, 23 ed è un'altra espressione di attuare l'insegnamento del Concilio.

comprende quasi tutti gli atti amministrativi degli affari economici¹³. Ogni istituto deve stabilire norme amministrative che, pur salvaguardando il patrimonio stabile, riflettano il carisma e lo spirito di povertà suo proprio. Senza una tale struttura, il suo spirito e le sue sane tradizioni corrono il pericolo di sparire o di deteriorarsi.

Il Legislatore rispetta il carisma di ciascun istituto con il suo modo particolare di vivere la povertà evangelica (c. 600) come pure quello della vita comune e della pubblica testimonianza. Egli, quindi, lascia ad esso di determinare le norme amministrative circa i beni temporali. In primo luogo, perciò, è necessario mettere in risalto la povertà caratteristica dell'istituto (c. 598 §1). Alcune norme riguardano l'uso e l'amministrazione dei beni temporali: toccano solo la sfera giuridica e tecnica. Altre invece toccano ad una parte essenziale dell'istituto e del suo carisma: le fondamenta per una testimonianza collettiva e individuale della povertà e l'attività apostolica dell'istituto¹⁴. Il criterio guida per stabilire delle norme dovrebbe essere la comprensione della povertà evangelica da parte dell'istituto, non in primo luogo l'efficienza di un'amministrazione rigorosa o l'efficacia dell'apostolato.

L'estensione di norme concrete varia da un istituto all'altro. Tali norme implicano aspetti individuali

¹³ D.J. Andrés commenta che non c'è ragione di escludere il riferimento alle norme sull'acquisizione, che è previa all'uso e all'amministrazione. Cf. D.J. ANDRÉS, *Il diritto...* (cf. nt. 4), 213.

¹⁴ I beni temporali e la loro amministrazione quindi non potrebbero costituire l'oggetto di un solo capitolo dal tono giuridico e pratico e le costituzioni dovrebbero trattare i beni temporali e il loro uso sotto aspetti distinti: spirituali e pratici. Cf. J. BEYER, «Valori essenziali da esprimere nelle Costituzioni di un Istituto religioso», *Vita consacrata* 22 (1986) 371.

e collettivi. Una cosa è la povertà verso o all'interno dell'istituto, attuata con la comunione dei beni e la rinuncia ad essi (c. 668) e il procurare ai membri quanto è necessario (c. 670); altra è invece la povertà verso la comunità ecclesiale e i poveri mostrata in modo particolare mediante l'uso dei beni per il servizio degli altri, specialmente dei bisognosi (c. 640). Il diritto proprio deve esprimere non solo il limite dell'uso e dell'amministrazione, ma anche il diritto alla povertà secondo l'ideale e le intenzioni dei fondatori. Oggetto di regolamento saranno anche le attività apostoliche; i mezzi di apostolato e l'uso dei beni come edifici, attrezzature, strumenti di comunicazione, viaggi, automobili nonché la scelta preferenziale dei ministeri e il modo di dare ciò che l'istituto possiede. Altri elementi importanti sono il bilancio preventivo e l'amministrazione contabile, gli atti di amministrazione straordinaria (c. 638 §1), l'ospitalità, il modo di esprimere la riconoscenza ai benefattori. Questa speciale povertà dovrebbe essere promossa anche attraverso norme giuridiche.

Il §2 afferma che la povertà propria dell'istituto deve essere «favorita, tutelata e manifestata». La richiesta del paragrafo deve essere intesa in senso stretto, ossia favorire norme proprie più rigide di quelle universali. Favorire la povertà dell'istituto è più che determinarla e il diritto proprio di ciascun istituto può essere più esigente¹⁵. Di per sé non è difficile fissare le norme da applicare nell'uso e nell'amministrazione dei beni temporali, ma è molto difficile stabilirne per manifestare la propria povertà collettiva. Ciò che è richiesto dal Codice, tuttavia, è proprio questo. I reli-

¹⁵ Cf. J. BEYER, *Le droit de la vie consacrée. Instituts et société*, Paris 1988, 72.

giosi sono invitati a vivere una povertà evangelica in modo sempre più autentico. A tale scopo è necessario avere un sano realismo in base al quale stabilire norme giuridiche chiare e precise. Considerando però i limiti umani e una situazione economica in continuo cambiamento nel mondo odierno sarà sempre inevitabile una certa tensione tra l'ideale della povertà e quanto richiesto da norme concrete circa l'uso e l'amministrazione dei beni¹⁶. Le norme fondamentali dovrebbero essere chiare e precise e, al tempo stesso, tener conto delle diverse condizioni di luogo e missione di ciascuna comunità, quindi flessibili¹⁷.

3. Testimonianza collettiva di carità e contributo dei beni (c. 640)

Il c. 640 afferma l'obbligo di testimoniare la povertà collettiva e la carità che tutti gli istituti devono dare. Il canone è una citazione diretta del *PC* 13e e mostra un chiaro influsso del Concilio.

Instituta, ratione habita singulorum locorum, testimonium caritatis et paupertatis quasi collectivum reddere satagant et pro viribus ex propriis bonis aliquid conferant ad Ecclesiae necessitatibus et egenorum sustentationi subveniendum.

¹⁶ Il testo conciliare esorta i religiosi a porre la loro fiducia nella Provvidenza del Padre del Cielo (*Mt* 6,25; *PC* 13d). Nella loro povertà la precedenza deve essere attribuita ai mezzi soprannaturali: speranza, retta intenzione, unione familiare con Dio. Una volta stabilito però questo fondamento, si deve ricorrere ai mezzi umani con diligenza in modo che il religioso possa collaborare con la grazia divina, secondo il piano della Provvidenza.

¹⁷ In caso di necessità, specie per gli istituti che hanno estensione internazionale, le norme dettagliate possono essere lasciate alle province o alle regioni.

Il canone, anche se formulato in maniera esortativa, contiene una certa normatività. Espressioni come «satagant», «quasi collectivum» sono discrete e prudenti¹⁸. Il testo, tuttavia, suona come una forte raccomandazione di natura spirituale e pastorale che fornisce un orientamento ai precedenti canoni di natura amministrativa.

Il Codice precedente era molto più cauto nel suo approccio. Il c. 537 del Codice del 1917, come fonte del c. 640 affermava che donazioni non si potevano effettuare traendole dai beni di una casa, di una provincia o istituto. Un'eccezione veniva applicata per le elemosine e altre cause col consenso del Superiore e in conformità alle costituzioni. Il contrasto è ovvio¹⁹. Il Codice del 1983 spinge positivamente gli istituti ad aiutare gli altri come testimonianza dell'amore²⁰ e della povertà.

Il canone riguarda tutti gli istituti religiosi. Il testo non si riferisce a limiti o qualificazioni derivanti dalla natura o dall'indole differente degli istituti²¹.

¹⁸ Il canone propone pure un atteggiamento prudente che tenga conto delle condizioni locali «ratione habitae singulorum locorum», che potrebbero includere la diversità della situazione socio-economica, la diversità di clima, di razze e circostanze culturali e storiche, nonché le relazioni con le chiese locali.

¹⁹ Tale cautela non necessariamente significa che il Codice precedente mostrasse un atteggiamento negativo verso la donazione. Un commentario al c. 573 spiega: «Superiors, therefore, may and ought to give alms in proportion to the resources of the community». Cf. T.L. BOUSCAREN – A.C. ELLIS, *Canon Law: A text and Commentary*, Milwaukee 1957³, 252.

²⁰ Paragonato al testo del PC 13e, il termine «libenter» venne tolto e l'altro termine «caritatis» venne aggiunto nel canone.

²¹ Nello schema del 1977 si trovava una frase «praescriptis Constitutionum servatis», ma nel testo finale non si parla di tale

Quantunque la Chiesa riconosca che un istituto differisca da un altro, il Legislatore fa capire che essa può obbligare tutti gli istituti ad una certa testimonianza collettiva di amore che è lo scopo della professione dei consigli evangelici. Allo stesso tempo, mentre il canone semplicemente afferma «aliquod», la Chiesa ha fiducia e rispetto verso la generosità degli istituti. Alcuni istituti sono poveri e il loro contributo è il loro lavoro²². Altri possono essere in grado di fare donazioni di denaro, beni mobili e immobili, servizi gratuiti. Sebbene il canone non lo accenni espressamente, specialmente nella società di oggi dove molte cose sono misurate e valutate unicamente in base a criteri economici, la gratuità dei religiosi nel loro servizio apostolico non solo aiuterà molto i poveri, ma sarà anche un segno di una povertà evangelica vissuta (cf. *PC* 13a).

Quanto il canone richiede non significa necessariamente l'inizio di nuove opere per la testimonianza di una povertà collettiva. Esige, tuttavia, fedeltà al carisma originale di ciascun istituto ed un riesame del modo di amministrare le attività apostoliche, nonché il riadattamento di alcune delle opere per una testimonianza di amore. Il carisma degli istituti deve es-

qualifica. Il testo del c. 640 tiene in considerazione l'abilità economica di istituti e dice «pro viribus». Questa qualificazione, tuttavia, non concerne il carisma di un istituto.

²² *ET* 18 affermava che gli istituti religiosi avrebbero dovuto riconvertire «certe loro opere» per l'aiuto dei poveri, riconoscendo però che molti di essi lo avevano già fatto generosamente. Il canone, almeno implicitamente, intende non solo la sfera materiale, ma anche un contributo mediante l'apostolato spirituale e caritativo. Un istituto può dare una certa testimonianza semplicemente stando tra i poveri e i bisognosi.

sere vissuto in nuove espressioni di amore per Cristo, per venire incontro ad ogni forma di povertà, vecchia o nuova che sia. Il necessario amore preferenziale per i poveri, secondo le indicazioni del magistero, spinge continuamente gli istituti a rinnovare gli sforzi nel campo della carità e anche della giustizia²³.

Il canone chiede che gli istituti contribuiscano con i beni che essi posseggono alle necessità della Chiesa e al sostentamento dei poveri. Rispetto al c. 1285 che permette agli amministratori dei beni di effettuare delle donazioni, la richiesta rivolta agli istituti da questo canone è forte²⁴.

Il testo adotta un'espressione moderata: «pro viribus». Un tale riferimento alla prudenza però non deve essere interpretato in modo da diminuire lo spirito del canone. Nel processo di revisione uno dei consultori propose una maggiore precisione, aggiungendo espressioni come «pro viribus sed prudenter», «de bonis sibi non necessariis». Le modifiche però

²³ Per una testimonianza della carità è indispensabile ritornare allo spirito fondazionale e preparare i giovani membri ad un livello di formazione professionale per le attività apostoliche; a vivere nei nuovi ambienti e a lavorare nel campo di nuove forme di miseria nel mondo.

²⁴ La commissione che preparò lo schema del 1977, pur riconoscendo che il c. 1285 del Libro V (in quel momento, c. 26) sarebbe stato sufficiente per questo obbligo dell'istituto, considerò che, a causa della professione di povertà dei membri, gli istituti religiosi e i loro membri fossero obbligati a un più generoso contributo dei beni in modo collettivo: «Nam, propter perfectionem ad quam sodales ex vinculo assumpto tendere tenentur et propter professionem paupertatis, etiam modo colectivo exprimenda, Instituta et sodales videntur magis quam alii obligari ad largitiones et eleemosynas faciendas». Cf. *Communicationes* 27 (1995) 121.

non furono accettate²⁵. La frase, quindi, «ex propriis bonis» non sembra che si riferisca solo al «surplus» dei beni dell'istituto. La fonte del canone *PC* 13e fornisce una motivazione cristologica e si riferisce a testi biblici come *Mt* 19,21; 25,34-46; *Gc* 2,15-16 come forti richieste di atti di carità²⁶. Il testo, quindi, richiede una interpretazione più esigente, non una semplice raccomandazione di dare l'avanzo. Certo, è necessario rispettare le prescrizioni giuridiche sui beni ecclesiastici, specialmente quelle che riguardano il patrimonio stabile (per es. cc. 638; 1281; 1285; 1291) e le norme del diritto proprio²⁷, ma è anche necessario unire la prudenza col coraggio: per esempio, non dando solo il surplus ma calcolando le spese nel bilancio, riducendone alcune o persino rinunciando al necessario.

Quanto ai bisogni della Chiesa, è evidente che è inclusa sia la Chiesa universale come le chiese parti-

²⁵ Cf. *Communicationes* 12 (1980) 184.

²⁶ I testi biblici si riferiscono alle parole di Gesù, «Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che hai e dàlo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo» (*Mt* 19,21: il giovane ricco); al giudizio finale (*Mt* 25,34-46); alla fede e alle opere per i bisognosi (*Gc* 2,15-16).

²⁷ Il c. 638 §3 afferma: «Ad validitatem alienationis et cuiuslibet negotii in quo condicio patrimonialis personae iuridicae peior fieri potest, requiritur licentia in scripto data Superioris competentis cum consensu sui consilii». Tale canone riflette un atteggiamento cauto della Chiesa per l'alienazione e quegli atti che possono negativamente influenzare le proprietà di un istituto. Inoltre il c. 1293 detta le condizioni per l'alienazione. Il diritto universale impone in tal modo qualche formalità per evitare errori e abusi affinché il peculiare fine di tali patrimoni dell'istituto sia custodito.

Anche per gli atti che non riguardano il patrimonio stabile dell'istituto, il diritto proprio deve provvedere le norme per il permesso necessario secondo l'importanza e il valore dei beni in questione (cf. c. 638 §1).

colari. Non tutte sono bisognose. Bisogni ne ha la Sede Apostolica (c. 1271). Per il bene delle chiese locali una norma generale viene stabilita dal c. 1260. Il c. 1264 §2 riconosce a certe condizioni il diritto dei Vescovi diocesani di tassare per il seminario persone giuridiche religiose; il c. 1263 di imporre una tassa straordinaria; il c. 1266 una colletta speciale. Particolare attenzione si dovrebbe dare alle chiese più giovani, luoghi di missione. Gli istituti religiosi dovrebbero dare quello che possono non solo in base a questi canoni, ma anche a norma del c. 640. Tra i bisogni della Chiesa saranno inclusi i bisogni di altri istituti religiosi, in particolare dei monasteri di vita contemplativa economicamente autonomi (cf. c. 615)²⁸.

Il canone menziona il sostentamento di poveri: «sustentatio egenorum». In generale il termine «bisognosi [egeni]» è usato nel Codice con lo stesso significato di «poveri [pauperes]»²⁹. Da queste espressioni, è chiaro che il canone si riferisce a coloro che sono poveri materialmente³⁰. Il Codice, allo stesso tempo, si riferisce ai gruppi di emigrati, esiliati, rifugiati, nomadi ecc. come a persone in una situazione di speciale bisogno (cf. c. 568)³¹. Non si può affer-

²⁸ Il canone non fa un riferimento esplicito all'aiuto reciproco tra le province e le case di un istituto come raccomandato nel PC 13e. I commentatori affermano che questo obbligo di solidarietà fraterna nel campo dei beni materiali all'interno dell'istituto è compreso nel significato del canone.

²⁹ Cf. X. OCHOA, *Index Verborum ac Locutionum CIC*, Romae 1983, s.v. *Egens, Egenus, Pauper*; L. CHIAPPETTA, *Dizionario del Nuovo Codice di Diritto Canonico*, Napoli 1986, s.v. *Poveri*.

³⁰ Vedi altri canoni che usano il termine in questo senso: cc. 529 §1; 848; 945 §2; 1181; 1254 §2.

³¹ Vedi anche cc. 529 §1; 771 §1.

mare quindi che il Codice intenda il termine «bisognosi» in un senso troppo restrittivo. Il magistero post-conciliare mostra, in vista di una povertà strutturale ed istituzionale nel mondo, una comprensione maggiore verso i poveri e i bisognosi³². Esiste però il pericolo di interpretare il termine «bisognosi» in un senso troppo ampio e quindi di impegnare le risorse degli istituti in diversi campi a scapito di coloro che si trovano in situazioni di vero bisogno. Il criterio di questo aiuto ai poveri consiste nel tener conto della condizione del luogo «ratione habitae singulorum locorum»: per esempio, rifugiati, disoccupati, vittime della droga ecc. e, ancora una volta, ritornare al carisma dell'istituto ed alle sue genuine tradizioni.

4. Ruolo degli incaricati per l'amministrazione dei beni

Il c. 636 §1 prevede che in ogni istituto e in ogni provincia di un istituto debba esserci un economo «habeatur oeconomus» distinto dal Superiore maggiore, costituito a norma del diritto proprio per amministrare i beni sotto la direzione del rispettivo Superiore. In questo modo, il Superiore e l'economo devono essere persone differenti ai livelli più alti del governo dell'istituto. Nelle comunità locali, è richiesto di istituire un economo distinto dal Superiore lo-

³² L'esortazione *VC* indica i «poveri» nelle sue molteplici dimensioni: «sono gli oppressi, gli emarginati, gli anziani, gli ammalati, i piccoli, quanti vengono considerati e trattati come "ultimi" nella società» (82a).

cale per quanto è possibile: «quantum fieri potest» (ibid.). Spetta al diritto proprio determinare, oltre alla scelta dell'economo, il modo di presentare il rendiconto dell'amministrazione (c. 636 §2), e gli atti e il modo dell'amministrazione straordinaria (c. 638 §2).

I Superiori e gli incaricati non sono proprietari dei beni dell'istituto ma semplici amministratori³³. I Superiori e le persone responsabili dovrebbero svolgere il ruolo di amministratore: amministrare i beni dell'istituto con rispetto e attenzione. Il loro, quindi, è un ruolo speciale nella pratica della povertà collettiva.

4.1 *Ruolo dei Superiori*

Uno tra i compiti più importanti dei Superiori, specie di quelli locali, consiste nel vegliare sulla pratica personale della povertà da parte di ciascun membro: stile sobrio di vita, uso e disposizione di beni personali (c. 600) ecc. La dipendenza dai Superiori è una garanzia di tale pratica. Essi devono fornire tutte le cose necessarie ai membri (c. 670). Questi aspetti individuali della povertà sono connessi a quella collettiva della quale i Superiori sono responsabili. In primo luogo, siccome la pratica della povertà religiosa sempre dipende ed è ispirata dal particolare carisma dell'istituto, i Superiori dovrebbero essere le guide spirituali e pastorali che fedelmente

³³ Nella Chiesa, nessuna proprietà ecclesiastica può appartenere ad una persona fisica individuale. Tutta la proprietà appartiene ad una persona giuridica pubblica o ad altra.

la praticano. Dipende in larga misura da loro se una comunità vive una povertà reale o semplicemente apparente. È desiderabile una loro sollecita sensibilità verso i bisognosi e verso la giustizia sociale in rapporto ai quali una provincia o una comunità, come pure i singoli individui, possono mostrare più generosità.

Per la testimonianza collettiva della povertà, la corresponsabilità può giocare un ruolo importante. Il Superiore è il primo responsabile di essa, ma non l'unico. In modo subordinato e proporzionato ciascun membro dell'istituto condivide la responsabilità. Specialmente per gli istituti dediti ad attività apostoliche, è bene per un Superiore locale avere l'occasione di discutere periodicamente il problema con i membri. Il Superiore maggiore può fare questo in occasione della visita canonica (cf. c. 629). Consultazioni del genere serviranno come base per una pratica istituzionale della povertà. Se ai membri non vengono date opportunità per alcune consultazioni o per informazioni circa la situazione economica dell'istituto o della comunità, essi rimarranno in un regime di totale dipendenza, come bambini, e non potrebbero dare una testimonianza valida e responsabile al mondo esterno.

Spetta al Moderatore supremo e al Provinciale promuovere l'aiuto fraterno all'interno dell'istituto (cf. *PC* 13e). I Superiori devono badare in modo particolare che l'istituto o la comunità evitino ogni apparenza di lusso o smisurata ricchezza (*PC* 13f; c. 634 §2) e applicare fedelmente le norme stabilite per la povertà, adatte all'istituto (cf. c. 635 §2). I Superiori a qualsiasi livello devono porre attenzione all'applicazione del c. 640 per la

donazione di beni per i bisogni della Chiesa e dei poveri³⁴.

A livello comunitario, i Superiori maggiori dovrebbero badare che lo stile di vita si mantenga comune nelle varie comunità. Allo stesso tempo, ci dovrebbe essere una certa libertà in modo che ciascuna comunità possa realizzare ed esprimere la povertà propria dell'istituto in maniera più piena. Tali questioni si devono stabilire nel diritto proprio.

4.2 *Ruolo degli economi*

Gli economi devono essere nominati secondo le norme del diritto proprio ed essere soggetti ai Superiori (c. 636 §1). Devono quindi essere membri dell'istituto³⁵. Un economo deve amministrare i beni secondo lo spirito e le intenzioni dell'istituto.

Gli atti di amministrazione ordinaria di solito sono affidati all'economo che agisce secondo ed entro i limiti del suo ufficio. Egli non è responsabile del modo con cui i singoli individui osservano il

³⁴ Inoltre un fattore importante per la testimonianza della povertà sono l'attenzione del Superiore al problema dei requisiti per il rendiconto (c. 636 §2), al permesso speciale per gli atti straordinari (c. 638 §3), conoscenza della valutazione e controllo dell'inventario dei beni immobili e dei beni mobili preziosi (c. 1283, 2°), la giusta direzione secondo l'intenzione dei fedeli (c. 1267 §3), delle pie volontà e fondazioni (cc. 1299-1310). Questi costituiscono un fattore importante per la testimonianza della povertà. Si raccomanda, inoltre, che i Superiori maggiori ascoltino le comunità in questione prima di dare inizio ad un'azione economica di una certa importanza.

³⁵ Questo non proibisce ad un economo di servirsi dell'aiuto di esperti laici. Questi laici però non possono essere considerati come ufficiali nel senso del c. 636 §2.

voto di povertà e neppure determina la direzione e il fine dell'amministrazione dei beni. Questo è il ruolo del Superiore. L'economo tuttavia non è un semplice contabile. Egli ha la responsabilità della direzione dei beni dell'istituto; trovare cioè modi migliori per conservare, utilizzare e spendere i medesimi³⁶. Dal punto di vista della pratica della povertà, è importante per gli ufficiali, specialmente a livello generale o provinciale, avere non solo una competenza professionale ed una adeguata preparazione per i compiti loro affidati, ma anche un atteggiamento sincero verso i Superiori, uno spirito religioso e soprattutto un senso pratico della povertà evangelica secondo il carisma dell'istituto.

Un'applicazione pratica della povertà è espressa dai requisiti per la presentazione dei bilanci e dei resoconti regolari (cc. 636 §2; 637). Un pareggio tra entrate ed uscite dovrebbe essere mantenuto e attenzione si dovrebbe porre al fatto che avere il denaro sufficiente a disposizione non costituisce una giustificazione per spese non necessarie. Ogni caso deve essere studiato con cura. Si raccomanda che siano inclusa nel bilancio la previsione di una condivisione con le comunità bisognose e maggiori aiuti ai poveri.

Il Codice richiede che gli amministratori di beni ecclesiastici che impiegano del personale osservino la legge civile sul lavoro e la politica sociale, secondo i principi stabiliti dalla Chiesa (c. 1286, 1°). Ad essi anche si richiede di pagare un salario equo e de-

³⁶ I doveri principali degli ufficiali dovrebbero essere specificati nel diritto proprio in modo generale allo scopo di non paralizzare gli atti loro affidati.

cente che possa provvedere ai bisogni sia dell'impiegato che dei suoi familiari (2°). Secondo questa norma, l'economo è responsabile dell'osservanza delle norme della giustizia sociale e carità cristiana in relazione ai suoi impiegati.

5. Osservazione generale

I cc. 634-640 concernenti i beni temporali e la loro amministrazione devono essere applicati a tutti gli istituti religiosi sebbene esista una differenza considerevole tra di loro. È certo difficile parlare di espressione collettiva della povertà comune a tutti gli istituti. Per quanto riguarda la pratica individuale di povertà, almeno dal punto di vista giuridico, è possibile dare una definizione come «*dependentia et limitatio in usu et dispositione bonorum*» (c. 600). Quanto alla povertà collettiva, non sembra possibile farlo, né il Codice offre alcun tipo di definizione. Nonostante tale difficoltà e limite, l'Art. 3, in modo particolare nei tre canoni commentati (634; 635; 640), dà un'orientazione fondamentale e norme per la pratica collettiva della povertà religiosa.

Tra i meriti che i suddetti canoni contengono, evidenti sono due elementi. Primo, i canoni chiaramente riflettono l'insegnamento del Concilio, specialmente enunciato nel PC 13. Il testo dei cc. 634 §2 e 640 ne è una citazione quasi letterale³⁷ e quello

³⁷ Le *fontes* danno anche *Presbyterorum ordinis* 17 come fonte dei cc. 634 §2 e 640, il che dichiara l'uso dei beni secondo il triplice fine proprio alla Chiesa (17c) e l'eliminazione della vanità nella vita dei presbiteri (17e). E esso, parlando di «*Presbyteri et Episcopi*» (pl.), almeno implicitamente si riferisce alla testimonianza collettiva di povertà loro richiesta.

del c. 635 §2 viene ispirato dal *PC* 13 e *ES* II 23. Le espressioni adottate in questi canoni sono di carattere generale ma riflettono l'interesse pastorale del Concilio per la pratica della povertà religiosa. In modo particolare, il c. 640, sebbene usi un'espressione esortativa, esprime una richiesta forte di testimonianza nella carità e povertà. Stabilendo un confronto con i sette canoni contenuti nel Codice precedente (cc. 531-537), le norme giuridiche e tecniche generalmente rimangono uguali, esse tuttavia nel Codice attuale sono semplificate e messe in un contesto più pastorale e spirituale.

Il secondo elemento è direttamente connesso al primo: il rispetto dell'indole propria degli istituti e del diritto proprio come sua espressione. Quattro dei sette canoni contengono un rimando al diritto proprio³⁸. Le norme del diritto universale sono semplificate e lasciano l'applicazione pratica al diritto proprio di ciascun istituto. In particolare, il c. 635 §2 obbliga gli istituti a determinare le norme appropriate per vivere una povertà peculiare anche nell'amministrazione dei beni. È necessario che il diritto proprio specifichi il carattere peculiare degli istituti e le norme riguardanti l'amministrazione dei beni devono seguire lo spirito di fondazione.

Va notato che ci sono diversi tipi di difficoltà per la realizzazione della testimonianza collettiva della povertà. Come menzionato sopra, il concetto di «povertà collettiva» non è uguale per tutti. Un singolo religioso non può possedere o disporre dei beni temporali liberamente, a causa del voto di povertà; un istituto o una comunità li può possedere o

³⁸ I cc. 634 §1; 635 §2; 636 §§1-2; 638 §§1-2.

ne può disporre. Tuttavia, la pratica personale di povertà largamente dipende da quella della povertà collettiva e quindi questi due elementi sono direttamente collegati. La povertà collettiva, però, non può essere sostituita da quella dei singoli membri. Inoltre, la Chiesa e gli istituti religiosi, in quanto partecipano alla sua missione, sono diventati più consci delle grandi povertà e miserie strutturali esistenti in diversi luoghi nel mondo. Ci sono molte necessità. A volte, una struttura tradizionale di un istituto non funziona per una pratica effettiva della povertà evangelica. Oggi numerosi religiosi collaborano con i laici per il servizio ai bisognosi. Si rileva l'esigenza di rendere partecipi tali laici del carisma peculiare dell'istituto per una migliore collaborazione.

Del resto, nella società pluralistica di oggi, in particolare nelle regioni economicamente più avanzate, nessuna attività o nessun modo di vita può rendere «automaticamente» una testimonianza collettiva di povertà. Uno strumento necessario per l'attività apostolica può facilmente dare un'impressione di benessere. Anche un mezzo indispensabile per la vita e il lavoro può apparire un lusso o una cosa costosa. È importante allora chiedersi se questi strumenti servono per il raggiungimento del fine spirituale per il quale l'istituto è nato ed esiste. Il punto di riferimento in tali diverse difficoltà è il patrimonio spirituale e le sane tradizioni dell'istituto e un ben sistemato diritto proprio dell'istituto può servire a mantenere la fedeltà alla chiamata propria.

YUJI SUGAWARA, S.J.